

Cenni sulla tutela penale del mercato finanziario: la Consob.
Del dr. Giuseppe Pettenati

Sempre maggiore importanza oggi riveste *il mercato finanziario*, in ragione del processo di *finanziarizzazione della ricchezza*.

Il mercato finanziario è quello dove si incontrano i flussi di investimento delle imprese con i flussi di risparmio monetari provenienti dai privati.

E proprio per dare regole certe che governino tale delicato mercato, il nostro legislatore fin dal 1974 ha iniziato a disciplinare l'accesso degli intermediari al mercato, a garantire il funzionamento degli organi di vigilanza ivi preposti (*Consob, Banca d'Italia, Isvap, Covip*), nonché che il prezzo dei titoli sia quello effettivamente rappresentativo.

Soltanto negli ultimi anni ha iniziato ad assumere un ruolo di primaria importanza il diritto penale del mercato finanziario, atteso che, al progressivo sviluppo dei mercati, faceva parallelamente riscontro un utilizzo distorto ed insidioso; a seguito di tale constatazione e soprattutto quale reazione agli scandali finanziari del 2003-2004, il legislatore è intervenuto con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, a tutela dei risparmiatori.

La **Consob** (*acronimo di Commissione Nazionale per le Società e la Borsa*) è l'organo che esercita un controllo pubblico allo scopo di tutelare i risparmi e di promuovere l'attività del mercato azionario, su tutti i soggetti abilitati all'esercizio di servizi d'investimento, sugli operatori finanziari, sulle società quotate in Borsa e sugli enti aventi per oggetto esclusivo o principale è l'esercizio di attività commerciali i cui titoli sono quotati in Borsa.

Tale funzione di controllo è stata ampliata dal **Decreto Eurosim** (*d.lgs 415/96*), che ha relegato, relativamente ai mercati finanziari ad un ruolo marginale quella di regolamentazione, che ora è quasi totalmente ad appannaggio delle *società di gestione dei mercati regolamentati*.

Ora con il **Decreto Draghi** (*d.lgs. 58/98, cd. T.U. finanziario*), che ha compendiato le disposizioni in materia di mercati finanziari e ha abrogato il *Decreto Eurosim*, fissando in modo analogo i poteri di vigilanza che la Consob ripartisce con la Banca d'Italia, abbiamo:

- vigilanza regolamentare;
- vigilanza informativa;
- vigilanza ispettiva.

Coopera con gli altri Istituti che detengono analoghi poteri di controllo (*Isvap, Uic, Banca d'Italia*): tuttavia i dati raccolti dalla Consob sono coperti dal segreto d'ufficio, cui sono vincolati anche i dipendenti ed i tecnici di cui la Consob si avvale.

La Consob è composta da un Presidente e quattro membri; rieleggibili, durano in carica cinque anni.

La tutela penale ascrivibile a tale Istituto comprende:

- **Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob** (*art. 170-bis Draghi*): a differenza dell'art. 2638 c.c., che concerne genericamente tutte le Autorità di vigilanza, la disposizione in parola riguarda la sola Consob ed è ricollegabile alle nuove prerogative in materia di accertamento conferite all'Istituto dalla legge n. 62/2005; è reato comune a dolo generico.
- **Il Falso in prospetto** (*art. 173- bis Draghi*): ricollocato dalla legge n. 262/05 all'interno del d.lgs n. 58/98, a tutela della trasparenza dell'informazione societaria finalizzata ad assicurare agli investitori una massa di notizie necessarie a porre in essere scelte consapevoli, tendendo a ridurre al massimo le asimmetrie informative tra i soggetti operanti nell'ambito delle attività che fanno capo all'appello al pubblico risparmio, ed in particolare, all'offerta al pubblico di prodotti finanziari. Si è mantenuto il paradigma della falsità ideologica in scrittura privata, costruendo, però, un reato di pericolo concreto, a dolo specifico.
- **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione** (*art. 174-bis, ter Draghi*): disposizione introdotta dalla legge n. 262/ 2005 (come la precedente), anche qui è evidente il distacco dalla norme inaugurate nel 2002 sulle false comunicazioni sociali, orientandosi più che su una tutela di stampo patrimoniale, su una tutela di stampo pubblicistico, quale quella prevista ex art. 47 Costituzione. Risulta anche esso costruito come reato di pericolo concreto.

Breve Bibliografia:

Renzo Costi “Il mercato mobiliare”, quinta edizione, Giappichelli editore, Torino, 2008
Roberto Zanotti “Il nuovo diritto penale dell'economia”, sec. ed., Giuffrè, Milano, 2008